



N. di Rep. ...

COMUNE DI PESCARA

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PRESSO IL CENTRO DI MONITORAGGIO E
GESTIONE SICUREZZA STRADALE (“CMG”) DEL COMUNE DI
PESCARA (FIGURA 3).

L'anno, il giorno del mese di
....., in Pescara e nella sede del Comune di Pescara,
Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali, Settore
LL.PP., Progettazione strategica, Mobilità e Verde, terzo piano,
stanza 29, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge

TRA

l'Ing. Giuliano Rossi che, nella sua qualità di Dirigente del Settore
LL.PP., Progettazione strategica, Mobilità e Verde, agisce ed
interviene nel presente atto, a termine dell'art. 107, comma 3, lett. c),
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 74, comma 3, dello Statuto
Comunale, in nome e per conto del Comune di Pescara con sede in
Piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara codice fiscale 00124600685, in
seguito denominato “Committente”

E

....., nato a (.....), il, Codice
fiscale, partita I.V.A., residente a
..... in, in seguito denominato “Incaricato”;

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla gestione del Centro di monitoraggio e gestione della sicurezza stradale ("CMG") del Comune di Pescara, all'interno del progetto "Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli" di complessivi € 2.300.000,00 (Codice CIG: 51878193AB – Codice CUP: J27H07000770002), co-finanziati dalla Regione nella misura del 50%;
- che è necessario implementare le attività del CMG avvalendosi, tra l'altro, di un soggetto in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di comunicazione via web e social media, con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza stradale, dell'educazione e comunicazione sociale;
- che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Piergiorgio Pardi;

VISTI:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa redatto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1038 del 16.10.2008;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico di selezione approvato giusta determinazione

dirigenziale n. 461/BR del 21.12.2016 e pubblicato sul sito dell'Ente per l'affidamento ad esperto esterno dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro di monitoraggio e gestione sulla sicurezza stradale", della durata di 1 anno, per un compenso lordo onnicomprensivo di € 30.000,00 con l'allegato schema di contratto di incarico professionale;

- il verbale della procedura comparativa approvato giusta determinazione dirigenziale n., da cui risulta che il punteggio più elevato è stato conseguito da

- la determinazione dirigenziale n., con la quale si è provveduto ad affidare a l'incarico sopra citato,

TUTTO CIÒ PREMESSO

i predetti signori componenti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 (Premesse) – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 (Oggetto dell'incarico) – 1. L'Incaricato, quale libero prestatore d'opera in regime di co.co.co., svolge le seguenti attività previste nell'ambito del Centro di monitoraggio e gestione sicurezza stradale (CMG) della Città di Pescara, nelle diverse fasi di analisi delle condizioni esistenti e della ricerca di idonee soluzioni progettuali ai problemi rilevati di sicurezza stradale e gestione della mobilità e traffico nella città di Pescara:

a) webmaster del sito del CMG;

b) gestione comunicazione web e social media;

- c) organizzazione dei contatti e interfaccia dell'ufficio nei rapporti con l'esterno;
- d) attivazione di iniziative sinergiche con le attività di comunicazione e sensibilizzazione del progetto generale;
- e) individuazione delle buone pratiche e promozione della loro diffusione;
- f) collaborazione con la Direzione tecnica del CMG per la gestione delle comunicazioni.

ART. 3 (Durata dell'incarico) – L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha durata di 1 (uno) anno.

Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'Incaricato, ferma restando la misura del compenso previsto dal successivo art. 4 del presente contratto.

ART. 4 (Corrispettivo) – Per le prestazioni previste dal presente contratto è stabilito un compenso pari ad € 30.000,00 lordi onnicomprensivi.

Il compenso di cui al comma 1 verrà corrisposto, dietro emissione di regolari fatture vistate dal Responsabile del procedimento previa verifica effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento comunale sul conferimento di incarichi esterni, in tre rate di pari importo. Il saldo dell'onorario avverrà alla consegna della relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, ai sensi

dell'art. 13, comma 5, del suddetto Regolamento.

La spesa di cui al comma 1 è finanziata con fondi regionali.

ART. 5 (Natura e modalità di espletamento dell'incarico) – 1.

L'incarico oggetto della presente convenzione ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento del Comune di Pescara per il conferimento di incarichi esterni, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione stessa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1038 del 16.10.2008, e ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2222 c.c..

2. Le prestazioni dovranno essere rese dall'Incaricato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del Committente, sotto le direttive ed il coordinamento funzionale del Responsabile del Procedimento e del Direttore tecnico del Centro, ai quali l'Incaricato dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico.

3. Per lo svolgimento delle attività affidate l'Incaricato assicura la propria presenza presso gli uffici comunali secondo le indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento, il quale mette eventualmente a disposizione locali, attrezzature e strumentazioni strettamente funzionali all'espletamento dell'Incarico.

4. L'Incaricato dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita; analogamente, tutti i rapporti di natura contrattuale ed economica intercorreranno esclusivamente fra il Comune di Pescara e l'Incaricato, senza che rilevi l'eventuale appartenenza di detta persona fisica ad associazioni di professionisti, studi associati, società ecc.

5. L'Incaricato potrà disporre delle informazioni relative all'incarico da espletare presso il Settore LL.PP. – Progettazione strategica – Mobilità e gli altri Settori e/o Servizi direttamente interessati, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso svolgendo l'attività oggetto di affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Committente.

6. Non è prevista alcuna clausola di esclusività in merito allo svolgimento di altre attività lavorative da parte dell'Incaricato, ad eccezione delle attività idonee a creare danno all'immagine o altro pregiudizio all'Amministrazione comunale. Il Committente si riserva comunque di valutare le ulteriori attività lavorative svolte dall'Incaricato, che dovranno pertanto essere debitamente comunicate al Responsabile del procedimento al fine di escludere pregiudizi per l'Amministrazione e/o valutare la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse.

ART. 6 (Disposizioni applicabili al rapporto di collaborazione) - 1.

Trovano applicazione le disposizioni del Regolamento del Comune di Pescara per il conferimento di incarichi esterni, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione stessa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1038 del 16.10.2008, nonché tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione approvato giusta determinazione dirigenziale n. del , che l'Incaricato in sede di domanda di partecipazione ha già dichiarato di accettare in maniera piena ed incondizionata.

2. L'Incaricato sarà altresì tenuto all'osservanza del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e del Codice di comportamento del Comune di Pescara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 06.03.2014 e pubblicato in data 28.03.2014 sul sito istituzionale del Comune medesimo, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione A.N.A.C. n. 50/2013. Le Parti danno atto che in data odierna copia del predetto Codice di comportamento del Comune di Pescara è stata trasmessa all'Incaricato.

ART. 7 (Trattamento dei dati personali) – Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, l'Incaricato autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione a terzi dei dati stessi laddove si renda necessario per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 8 (Controversie) – Per eventuali controversie che dovessero

sorgere tra il Committente e l'Incaricato circa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto sarà competente il Foro di Pescara. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 9 (Risoluzione) – In caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell'Incaricato delle prestazioni richieste o comunque dovute in base al presente contratto, secondo le condizioni ivi previste e a regola d'arte, il Responsabile del Procedimento può chiedere all'Incaricato di conformarsi a tali condizioni entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni. Decorso inutilmente il termine fissato, il Dirigente competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, può risolvere il presente contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso di ritardata consegna degli elaborati rispetto ai tempi concordati delle prestazioni indicati al precedente art. 2 all'Incaricato verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo ecceda i 60 giorni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto senza che nulla spetti all'Incaricato per la parte non consegnata.

La mancata osservanza da parte dell'Incaricato del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di

Pescara, di cui al precedente art. 6, comporterà la decadenza automatica dall'incarico con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 10 (Tracciabilità) – 1. L'Incaricato dichiara di avere piena conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7, nonché interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010, e ne accetta incondizionatamente contenuto ed effetti, a pena di risoluzione del presente contratto, assicurando che per i movimenti finanziari relativi al presente incarico sarà utilizzato il conto corrente bancario comunicato all'Amministrazione comunale con nota prot. del

ART. 11 (Controversie) – Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l'Incaricato circa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto sarà competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 12 (Spese) – Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese della registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto si compone di numero 9 (nove) fogli, di cui si

occupano numero (.....) facciate per intere e numero (.....)
righi della presente sin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

L'INCARICATO

Ing. Giuliano Rossi